Anno 1874. | Roma - Martedì, 27 Ottobre | Num. 256.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. **25**. Ogni altro avviso cent. **30** *per linea di colonna* o *spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**

In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;

In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 2129 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge del 13 settembre 1874, numero 2078 (Serie 2ª), sulla tassa di manomorta;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'eseguimento della prementovata legge, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Regolamento *per l'applicazione della legge di tassa sulle rendite dei corpi morali e stabilimenti di manomorta.*

CAPO I.
Degli agenti demaniali incaricati dell'esecuzione della legge.

Art. 1. Le operazioni dalla legge commesse agli agenti demaniali saranno eseguite dai ricevitori del registro ciascuno nel proprio distretto, e nelle località nelle quali esiste un uffizio separato per le tasse sulle trasmissioni per causa di morte, dal ricevitore di quest'uffizio.

Art. 2. Gli intendenti di finanza eseguiranno nella rispettiva provincia le operazioni dell'articolo 12 della legge e, unitamente agli ispettori demaniali, eserciteranno la loro vigilanza su questo ramo colle norme stabilite dai regolamenti e dalle istruzioni per l'applicazione delle tasse di registro.

CAPO II.
Delle denunzie.

SEZIONE I. — *Norme generali per le denunzie.*

Art. 3. La denunzia prescritta dall'articolo 5 della legge potrà essere presentata o direttamente dagli amministratori o rappresentanti dei corpi morali, ovvero per mezzo di persona munita di mandato o incarico speciale per iscritto, ma in questo caso lo scritto contenente il mandato o l'incarico speciale deve rimanere unito alla denunzia.

Art. 4. La denunzia, quanto ai capitali, alle annue prestazioni, alle rendite sul Debito Pubblico, alle azioni industriali, ed in genere alle cose mobili che danno una rendita, dovrà essere fatta all'uffizio del distretto nel quale il corpo o stabilimento di manomorta ha la sua sede principale.

Quanto ai beni immobili ed alle rendite fondiarie, la denunzia potrà essere fatta o all'uffizio nel cui distretto ha sede il corpo o stabilimento, ovvero a quello del distretto ove sono situati gli immobili da denunziarsi e quelli vincolati alla rendita fondiaria o al diretto dominio in favore del corpo o stabilimento.

Quanto ai beni di qualunque specie posseduti nel Regno dai corpi morali che hanno sede all'estero, la denunzia dovrà essere fatta indistintamente all'uffizio nel cui distretto sono situati i beni posseduti o vincolati, o sono riscosse le rendite soggette a tassa.

Art. 5. Non potranno essere scisse e quindi presentate in distinti uffizi le denunzie per le frazioni di una stessa tenuta, possessione, podere o cascina che si trovassero situate in distretti diversi, ma dovranno essere presentate per l'intiera tenuta o podere all'uffizio del distretto nel quale esiste la maggior parte del fondo, quando la denunzia non sia fatta a quello nel cui distretto ha sede lo stabilimento.

Art. 6. Le denunzie dovranno essere fatte sugli appositi moduli che verranno distribuiti gratuitamente dai ricevitori del registro.

Art. 7. Le denunzie dovranno contenere le indicazioni le più precise tanto rispetto ai corpi o stabilimenti per cui si fa la denunzia, quanto rispetto ai beni ed alle rendite denunziate.

In mancanza di sufficienti indicazioni la denunzia potrà essere rifiutata.

Art. 8. Quanto ai corpi e stabilimenti s'indicherà:

1° La denominazione e l'invocazione sotto la quale il corpo o stabilimento è stato eretto;

2° La destinazione e lo scopo particolare di ciascuno stabilimento;

3° Il comune ove il corpo o stabilimento ha la sua sede principale;

4° Quanto ai benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici o cappellanie, il nome e cognome del beneficiato o cappellano, economo ed amministratore.

Art. 9. I beni e le rendite saranno nelle denunzie divisi nelle seguenti categorie:

1° Beni rurali;

2° Fabbricati ed opifizi;

3° Capitali;

4° Rendite fondiarie, censi, annualità e prestazioni diverse;

5° Rendite sul Debito Pubblico;

6° Mobili suscettibili di rendita.

Ognuna di queste categorie sarà ordinatamente distinta nel modulo di denunzia, secondo le norme di descrizione rispettivamente segnate nella sezione seconda di questo capo.

Art. 10. Nelle rispettive colonne del modulo sarà indicato:

1° Il numero d'ordine che dovrà apporsi a ciascun oggetto denunciato e descritto;

2° La descrizione delle cose denunciate;

3° La rendita parziale di ciascun oggetto, e quanto ai capitali ed ai censi anche il capitale relativo quando risulti dai titoli costitutivi;

4° La somma di rendita parziale di ciascuna categoria, somma che verrà quindi riportata nell'ultima colonna, dalla quale si ricaverà poi il totale generale della rendita stata dichiarata.

Art. 11. — La denunzia sarà datata e sottoscritta dal denunziante o dal suo mandatario.

SEZIONE II. — *Norme per la descrizione dei beni la cui rendita deve essere denunziata.*

§ 1. — Descrizione dei beni rurali.

Art. 12. La descrizione dei beni rurali dovrà comprendere gli elementi tutti che sono necessari per una più facile verificazione sia rispetto alla loro coltura e superficie, sia in riguardo alla loro rendita.

Si indicherà quindi nella denunzia:

1° La denominazione speciale di ciascuna tenuta, possessione, podere, cascina o appezzamento separato;

2° Il distretto dell'uffizio del registro ed il comune, territorio, regione o parrocchia ove i beni sono situati;

3° Le diverse qualità di coltura dei beni, cioè se coltivati a campo, bosco, vigna, oliveto, frutteto o simili, o se sono incolti, indicando approssimativamente la superficie per ciascuna qualità di coltivazione ed accennando inoltre se e qual numero di fabbricati colonici abbiano annessi, se i terreni si trovano in pianura, in collina od in montagna, e se sono o non irrigabili.

§ 2. — Descrizione dei fabbricati e degli edifizi.

Art. 13. Gli edifizi e le case che non sono fabbricati colonici, cioè che non servono esclusivamente alla coltivazione delle terre, dovranno essere sottoposti a tassa separatamente dai beni rurali, e saranno perciò descritti a parte colle indicazioni prescritte al n. 2 dell'articolo precedente, ed inoltre colla indicazione della loro denominazione speciale se ne hanno alcuna, del numero dei piani e locali che li compongono, ed infine, trattandosi di case poste in città o borgate, coll'indicazione della via, del numero o dei numeri civici applicati a ciascuna casa od alle porte di essa.

§ 3. — Descrizione dei capitali, dei censi, delle rendite fondiarie, annualità diverse, iscrizioni sul Gran Libro, azioni industriali e commerciali.

Art. 14. Pei capitali fruttiferi si indicherà la data dell'atto pubblico o della scrittura privata che forma titolo del credito, l'ammontare del capitale e degli annui interessi.

Art. 15. Per le rendite fondiarie od enfiteutiche, per le annualità e prestazioni diverse e pei censi si indicheranno il nome del debitore, lo ammontare dell'annua rendita, della prestazione o del censo, la situazione e natura dei beni vincolati, e la data del titolo costitutivo, e se questo consiste in un atto pubblico, anche il luogo del rogito ed il nome del notaio rogante.

Trattandosi di prestazioni di generi o derrate se ne indicherà il valore seguendo le norme di valutazione segnate dall'articolo 19 della legge sulle tasse di registro.

Art. 16. Per le iscrizioni sul Gran Libro dei titoli o delle cartelle del Debito Pubblico si indicherà il numero e l'ammontare della rendita annua di ciascuna iscrizione o cartella, ovvero, non trovandosi indicata la rendita nel certificato d'iscrizione o nella cartella, il suo capitale nominale, e s'indicherà altresì se l'iscrizione o cartella è intestata allo stabilimento di manomorta, ovvero è al portatore.

Art. 17. Per le azioni industriali o commerciali sarà indicato il loro valore nominale ed i relativi interessi o divedendi, e sarà altresì accennato se sono nominative ovvero al portatore.

§ 4. — Descrizione dei mobili soggetti a tassa.

Art. 18. Pei mobili che fossero posseduti dal corpo o stabilimento, in quanto diano o possano dare una rendita e siano quindi soggetti a tassa, sarà indicata la distinta loro natura e lo approssimativo loro valore.

Non saranno però compresi nella denunzia i mobili destinati all'uso delle case o porzioni di case esentate da tassa a norma dell'articolo 16 della legge.

SEZIONE III. — *Norme per la determinazione della rendita imponibile.*

Art. 19. La rendita reale dei beni rurali, delle case ed edifizi, e quella dei mobili si desumerà dai contratti di locazione in corso.

La rendita presunta dei beni immobili sarà stabilita confrontandoli con altri della stessa località che siano posti in pari o analoga condizione, dei quali si conosca la rendita locativa.

Ove mancassero questi elementi di confronto, la rendita presunta sarà ricavata, in quanto ai beni rurali, dal valore della media dei prodotti ricavati in ciascun anno durante l'ultimo triennio, fatta deduzione della parte colonica; in quanto agli altri immobili la rendita presunta sarà stabilita prendendo in genere per base l'utile che se ne potrebbe ricavare affittandoli nel loro stato attuale, e per quell'uso di cui potessero essere suscettibili.

Nel calcolare il reddito presunto degli opifizi si terrà conto eziandio della forza motrice e dei meccanismi loro annessi dal proprietario.

In ogni caso il prezzo locativo presumibile degli immobili, depurato dalle deduzioni di che nell'articolo 2 della legge, non potrà mai essere minore del multiplo in ragione di otto volte la imposta principale fondiaria o sui fabbricati.

Art. 20. La rendita presunta dei mobili, quando il denunciante non preferisca di stabilirla per mezzo di stima, si calcolerà in ragione del cinque per cento del loro valore capitale.

Art. 21. La rendita imponibile quanto ai capitali, ai censi ed altre annualità sarà determinata a norma dei titoli costitutivi, e, quanto alle iscrizioni sul Gran Libro del Debito Pubblico, giusta le risultanze dei relativi certificati o cartelle.

Art. 22. La rendita imponibile delle azioni industriali e commerciali sarà fissata a norma degli interessi e degli altri vantaggi annuali che fossero indicati nei relativi certificati o fossero altrimenti stabiliti per le azioni medesime.

SEZIONE IV. — *Documenti da porsi a corredo delle denunzie.*

Art. 23. Per la deduzione dell'imposta fondiaria accennata dall'articolo 2 della legge, e di quella di ricchezza mobile per le rendite mobiliari che vi sono soggette, si dovrà unire alla denunzia un certificato dal quale risulti l'ammontare di ciascuna di dette imposte di cui furono gravati i beni negli ultimi tre anni anteriori alla denunzia, con distinzione, rispetto agli immobili, delle imposte principali dalle accessorie e con la sommaria designazione degli immobili medesimi.

Questo certificato sarà rilasciato gratuitamente e in carta libera dall'agente delle imposte dirette.

Art. 24. Quanto ai beni affittati con pubblico istromento o con privata scrittura registrata basterà che gli amministratori o rappresentanti uniscano alla denuncia un estratto sommario in carta libera, da essi firmato, il quale indichi:

La data dell'istromento col notaio rogante o della scrittura privata;

Lo stabilimento o corpo morale locatore;

La persona del fittaiuolo;

La denominazione e situazione del fondo locato;

Il fitto o pensione annua ed i carichi che lo possono aumentare;

L'uffizio del registro in cui l'istromento o la privata scrittura furono registrati e la data della registrazione.

Pei beni affittati con iscrittura privata non registrata si dovrà unire alla denunzia una copia intiera della scrittura, e questa copia potrà essere fatta in carta non bollata ed essere certificata conforme dai denuncianti medesimi.

Quanto ai beni affittati verbalmente, gli amministratori dovranno unire alla denuncia la dichiarazione prescritta dall'art. 6 della legge, che potrà pure essere fatta sopra carta non bollata.

Finalmente, quanto ai beni rurali non affittati, gli amministratori o rappresentanti dovranno unire alla denunzia una nota da essi firmata che indichi la qualità e quantità dei singoli prodotti ricavati dal fondo nell'ultimo triennio agrario e la parte colonica stata corrisposta.

Art. 25. I corpi e stabilimenti che hanno bilanci soggetti all'approvazione o al *visto* dell'autorità amministrativa sono dispensati, giusta l'art. 7 della legge, dall'obbligo di produrre i documenti accennati dall'articolo precedente sempre quando presentino l'estratto autentico della parte attiva dell'ultimo bilancio visto per l'approvazione.

SEZIONE V. — *Delle obbligazioni dei ricevitori alla presentazione delle denunzie.*

Art. 26. Il ricevitore all'atto della presentazione della denunzia dovrà esaminare:

1° Se, avute presenti le disposizioni dei due ultimi alinea dell'art. 5 della legge e quelle dell'articolo 4 del presente regolamento, egli sia veramente competente a ricevere la denunzia, onde, in caso diverso, indicare al denunziante l'uffizio al quale la denunzia deve essere presentata;

2° Se le categorie dei beni e delle rendite siano esattamente distinte e siano separatamente e quindi cumulativamente addizionate a norma del precedente art. 10, n. 4;

3° Se la denunzia sia regolarmente sottoscritta;

4° Se si trovino annessi alla denunzia tutti i documenti dei quali dev'essere corredata, e se i medesimi siano conformi alle prescrizioni della legge e del presente regolamento;

5° E finalmente se la denunzia sia completa in ogni sua parte.

In caso di qualche mancanza od irregolarità il ricevitore ne renderà avvertito il denunziante eccitandolo a riparare immediatamente alla mancanza o irregolarità stata rilevata.

Art. 27. Il ricevitore all'atto della presentazione della denunzia rilascierà una dichiarazione di ricevuta al denunziante sopra apposito modulo a stampa.

Nella dichiarazione di ricevuta si dovranno anche indicare sommariamente i documenti stati presentati a corredo della denunzia.

Art. 28. I ricevitori apporranno alle denunzie presentate un numero d'ordine progressivo che ripeteranno sulle ricevute. Annoteranno in seguito le denunzie sul registro di esazione delle tasse per le trasmissioni per causa di morte e vi indicheranno:

1° Il numero d'ordine sovraccennato;

2° La data della denunzia;

3° Lo stabilimento o corpo di manomorta per cui viene fatta;

4° Il nome del denunziante;

5° Il volume in cui la denunzia verrà collocata.

SEZIONE VI. — *Esame definitivo delle denunzie.*

Art. 29. Riguardo ai beni immobili i ricevitori riconosceranno:

1° Se nella denunzia sia stata omessa qualche tenuta, possessione, podere, cascina, appezzamento, casa o edifizio, e se siano esatte le indicazioni della superficie e del genere di coltura;

2° Se la rendita a ciascun fondo assegnata corrisponda a quella locativa reale o presunta a norma del precedente art. 19.

Art. 30. Per l'accertamento di cui al num. 1 dell'articolo precedente i ricevitori ricorreranno ad accurate informazioni locali, e ai libri del censo e del catasto.

Art. 31. Nella rendita complessiva dei beni rurali si intenderanno compresi i fabbricati colonici che servono alla speciale loro coltivazione, e si dovranno escludere da tale rendita per applicarvi la loro rendita particolare le case o porzioni di case che servono ad altro uso, e gli edifizi che non sono destinati alla coltivazione esclusiva dei beni rurali denunziati.

Art. 32. Dalle denunzie delle case i ricevitori sottrarranno, quando siano state denunziate, le case o porzioni di case che l'articolo 16 della legge dichiara esenti da tassa.

Art. 33. Per accertarsi dell'esattezza della denunzia dei capitali, rendite fondiarie, censi, annualità e prestazioni diverse i ricevitori praticheranno le opportune indagini negli uffizi del [illegible] e si procureranno gli opportuni schiarimenti e note per tutto ciò che possa avere riguardo a tali sorgenti di rendita, senza tralasciare all'uopo le più accurate informazioni locali.

Art 34 Per accertare la esattezza delle denunzie rispetto alle rendite sul Debito Pubblico sarà compilata in ogni anno e separatamente per ogni provincia, dalla Direzione generale del Debito Pubblico, una nota in forma autentica nella quale siano indicate per numero e rendita le iscrizioni intestate sul Gran Libro ai corpi o stabilimenti di manomorta, le cui rendite sono colpite da tassa.

L'invio di tale nota sarà fatto alle rispettive Intendenze di finanza entro i primi quindici giorni di gennaio di ciascun anno.

Gli intendenti di finanza, ricevute le note, ne formeranno gli estratti che trasmetteranno ai ricevitori da essi dipendenti con incarico di eseguire indilatamente sulle denunzie fatte per parte del corpo morale intestato le occorrenti operazioni di riscontro, compilando all'uopo le necessarie liquidazioni suppletive.

Quanto alle iscrizioni o cartelle non nominative, ossia al portatore, i ricevitori si procureranno le più accurate informazioni che estenderanno altresì al caso di iscrizioni o cartelle nominative passate bensì in proprietà dei corpi di manomorta, ma non ancora intestate ai medesimi.

Art. 35. Le autorità e i funzionari pubblici saranno tenuti di lasciar prendere e di dare anche per iscritto agli impiegati del registro tutte le notizie di cui abbisognassero per il servizio delle tasse di manomorta.

CAPO III
Delle denunzie assentite o dissentite e dei relativi procedimenti.

Art 36. Il ricevitore apporrà sulla denunzia la dichiarazione se ne accetta le risultanze o ne dissente.

Per le denunzie assentite procederà alla immediata liquidazione della tassa e della pena pecuniaria incorsa che scriverà sul modulo.

Per quelle dissentite procederà ad una liquidazione a parte, facendone menzione sul modulo della denunzia.

Art. 37. La liquidazione a parte o suppletiva, accennata nell'articolo precedente, sarà compilata in doppio originale, uno da ritenersi presso l'uffizio del registro e l'altro da significarsi alla parte interessata come all'articolo seguente.

Gli originali delle liquidazioni suppletive da ritenersi presso l'ufficio del registro saranno riuniti in volumi separati da quelli delle denunzie.

Art. 38. Nella liquidazione suppletiva, dopo accennato il numero e riportate le altre indicazioni della denunzia dissentita, si indicherà primieramente, giusta il modulo, la rendita stata denunziata, e si aggiungeranno in seguito le rendite per oggetti che risultassero non denunziati, gli aumenti di rendite che risultassero inferiori al vero, e la proposta di liquidazione della tassa dovuta e delle pene pecuniarie che fossero incorse.

Tanto per le aggiunte, quanto per l'applicazione delle pene pecuniarie, il ricevitore deve spiegare i motivi delle sue proposte.

La liquidazione sarà datata e firmata dal ricevitore e fatta da esso significare agli interessati per mezzo di usciere, a norma del successivo articolo 52.

Art. 39. Nel caso che il rappresentante del corpo o stabilimento di manomorta presenti le sue contro osservazioni entro il termine di quindici giorni successivi a quello della significazione della liquidazione suppletiva, il ricevitore procederà alla definitiva proposta di accertamento della rendita imponibile e di liquidazione della tassa e pene pecuniarie incorse, accennando i motivi per cui crede di aderire o non aderire alle contro osservazioni degli interessati.

Art. 40. La stessa proposta definitiva di accertamento della rendita imponibile e di liquidazione della tassa e pene incorse sarà scritta dal ricevitore sull'originale della liquidazione rimasto nel suo uffizio, qualora entro il termine non venga presentata alcuna contro osservazione.

Art. 41. I risultamenti numerici della proposta definitiva di liquidazione saranno in seguito notati sulla denunzia originale, e saranno quindi riportati sullo stato prescritto dall'articolo 11 della legge, unitamente ai risultati delle liquidazioni per le denunzie consentite.

Art. 42. Questo stato dovrà contenere in distinte colonne le seguenti indicazioni:

1° Il numero d'ordine dato a ciascuna denunzia;

2° Il numero del volume nel quale fu inserita la denunzia;

3° Le indicazioni circa la denominazione e la destinazione del corpo o stabilimento di manomorta;

4° Se esso sia o no Istituto di carità o di beneficenza posto sotto la sorveglianza governativa ed amministrativa;

5° I comuni ove sono situati i beni appartenenti al corpo o stabilimento;

6° La rendita denunziata;

7° [illegible] sua proposta definitiva;

8° L'indicazione se la tassa da applicarsi sia in ragione di centesimi cinquanta ovvero di quattro lire per ogni cento di rendita;

9° La tassa liquidata;

10. L'ammontare delle pene pecuniarie;

11. E finalmente il totale complessivo delle tasse e pene pecuniarie.

Nella colonna destinata per le osservazioni s'indicherà, mediante le iniziali *C* o *D*, se in risultato vi sia consenso o dissenso tra il rappresentante del corpo di manomorta ed il ricevitore sulle tasse e pene pecuniarie state da quest'ultimo definitivamente proposte.

In fine dello stato e prima della data e firma il ricevitore riassumerà conforme al modulo le sue proposte definitive.

Art. 43. Lo stato così compilato verrà dal ricevitore trasmesso all'Intendenza da cui dipende, accompagnato dalle liquidazioni suppletive e dagli atti e documenti relativi alle denunzie non consentite.

CAPO IV.
Diligenze e procedimenti amministrativi in caso di non fatta denunzia.

Art. 44. Le stesse norme della sezione VI del capo II del presente regolamento per accertare la esattezza delle denunzie saranno applicabili alle omissioni di denunzia.

Art. 45. Parimente nel modo segnato nel capo III del presente regolamento e col mezzo delle liquidazioni suppletive ivi accennate si procederà in via amministrativa verso i rappresentanti ed amministratori dei corpi e stabilimenti di manomorta pei quali non si fosse fatta denunzia.

Art. 46. I risultamenti della liquidazione proposta definitivamente dal ricevitore pei corpi o stabilimenti pei quali non è stata fatta denunzia saranno, come quelli delle liquidazioni sulle denunzie consentite o dissentite, compresi nello stato generale accennato nel precedente capo III.

CAPO V.
Decisione dell'Intendenza in via amministrativa.

Art. 47. L'intendente, esaminato lo stato trasmessogli dal ricevitore, le liquidazioni suppletive colle relative contro osservazioni e le proposte definitive del ricevitore, unitamente a quelle denunzie che occorresse di farsi comunicare, ed

all'uopo sentiti gli interessati ed assunte maggiori informazioni, stabilirà definitivamente in via amministrativa l'ammontare delle tasse e pene pecuniarie dovute.

Tali decisioni saranno, a seconda dei casi, o complessive in un solo decreto, o parziali per ogni singolo caso.

Art. 48. L'intendente farà quindi inscrivere nelle colonne del detto stato, che formano l'elenco accennato dall'articolo 15 della legge:

1° La rendita imponibile da esso stabilita;

2° La misura della tassa che avrà riconosciuta applicabile;

3° L'ammontare della tassa dovuta;

4° Le pene pecuniarie incorse;

5° La somma complessiva imposta a ciascun corpo o stabilimento.

Art. 49. In calce dell'elenco l'intendente emetterà apposito decreto conforme al modulo che, datato e firmato, sarà quindi restituito al ricevitore unitamente a tutte le altre carte state comunicate.

In base di questo decreto l'intendente spedirà le liste di carico prescritte dal vegliante regolamento di contabilità.

CAPO VI.

Della riscossione delle tasse e pene pecuniarie.

Art. 50. Colla scorta dell'elenco trasmessogli dall'Intendenza il ricevitore inscriverà per ciascuna partita di credito per tassa o pene pecuniarie altrettanti articoli sull'apposito libro dei debitori.

Ogni articolo dovrà contenere, oltre il numero progressivo, le seguenti indicazioni:

1° La denominazione del corpo o stabilimento di manomorta;

2° Il cognome, nome, nome del padre, professione e domicilio dell'amministratore o rappresentante del corpo o stabilimento;

3° La somma in tutte lettere dovuta annualmente dal corpo morale;

4° La data ed il numero della denunzia o della liquidazione suppletiva;

5° La rendita annua imponibile;

6° La data del decreto dell'intendente o della definitiva sentenza emanata dal tribunale competente;

7° La misura della tassa dichiarata applicabile;

8° La scadenza delle rispettive rate di pagamento e la somma dovuta per ciascuna rata.

Quando siano dovuti arretrati di tassa s'indicherà in seguito in tutte lettere il complessivo loro ammontare, e si accennerà a quali rate si riferiscano e la data del decreto che ne approvò la liquidazione, quando questo sia distinto dal decreto che avrà stabilita l'imposta annuale.

Sarà pure indicato separatamente e in tutte lettere l'ammontare delle pene pecuniarie incorse, la causale della loro applicazione, ed il relativo decreto dell'intendente.

La somma annua dovuta, quella per arretrati e l'ammontare delle pene pecuniarie saranno poi indicate in cifra nelle apposite colonne.

Art. 51. I termini semestrali stabiliti dallo articolo 13 della legge pel pagamento della tassa annuale scadono al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 52. Nei primi dieci giorni dalla scadenza dei termini accennati nel precedente articolo, il ricevitore farà intimare ai debitori l'avviso prescritto dall'art. 13 della legge.

La notificazione dell'avviso dovrà eseguirsi per mezzo di usciere il quale per ciascuna significazione dovrà trasmettere al ricevitore lo occorrente atto di referto, scritto sullo stampato che sarà provveduto dall'Amministrazione.

Gli uscieri avranno diritto unicamente alla retribuzione di centesimi 25 per ciascun avviso significato e per cui sia stato rimesso l'atto di referto.

Decorsi venti giorni dalla scadenza della rata senza che il debitore ne abbia eseguito il pagamento, il ricevitore aggiungerà all'ammontare della rata di tassa la sopratassa del 10 per 0[0 e promuoverà la riscossione dell'intero debito in via ingiunzionale colle norme stabilite per la riscossione delle tasse di registro.

Art. 53. Per annotare l'esazione delle tasse e somme pagate, e per rilasciare l'occorrente dichiarazione di ricevuta a chi ne ha fatto il pagamento, il ricevitore dovrà servirsi del bollettario prescritto dal regolamento generale di contabilità.

La fatta riscossione sarà altresì annotata, coll'imputazione delle somme pagate, nelle apposite colonne del libro dei debitori.

In caso di rimborso di spese di compulsione o di lite ne sarà data quietanza a tergo della ricevuta figlia.

CAPO VII.

Dei reclami in via contenziosa.

Art. 54. Gli amministratori dei corpi morali contemplati dalla legge potranno reclamare in via contenziosa contro le decisioni dell'intendente nelle forme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.

Tali reclami non sospendono l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie dovute, eccettuato il caso che si tratti di supplemento di tassa.

CAPO VIII.

Delle variazioni nel patrimonio tassabile e nella rendita imponibile e degli aumenti da stabilirsi d'ufficio.

Art. 55. Le variazioni accennate dall'art. 9 della legge, tanto nella rendita imponibile, quanto nel patrimonio soggetto a tassa, dovranno essere denunziate nella forma stabilita dal capo II del presente regolamento alle epoche da detto articolo indicate.

Il triennio in corso per le variazioni nella rendita imponibile scaderà col 31 dicembre 1876.

Art. 56. Per i corpi o stabilimenti che non possono nè alienare, nè acquistare in qualunque modo senza l'autorizzazione superiore, la variazione nel patrimonio soggetto a tassa s'intenderà avvenuta nell'anno nel quale ha luogo l'alienazione o l'acquisto, senza pregiudizio del supplemento o del rimborso di tassa che risultasse dovuto in seguito per la denegata autorizzazione.

Art. 57. Gli aumenti da stabilirsi d'ufficio tanto per le variazioni successivamente avvenute nel patrimonio soggetto a tassa o nella rendita imponibile, quanto in dipendenza di nuove indagini praticate dai ricevitori o dietro le verificazioni eseguite dagl'ispettori, saranno accertati col mezzo di liquidazioni suppletive nelle forme stabilite dal presente regolamento, e sarà promossa la riscossione delle relative tasse e pene pecuniarie colle norme segnate dai precedenti capi VI e VII.

Art. 58. I ricevitori del registro nell'eseguire la registrazione degli atti e contratti, delle sentenze e delle denunzie di trasmissioni per causa di morte, dovranno inscrivere sopra apposito cartolaro tutte le notizie concernenti l'Asse patrimoniale dei corpi morali e la loro rendita imponibile, non che l'esistenza di corpi morali che non avessero fatto la prescritta denunzia, e l'istituzione di corpi morali di nuova creazione.

Quando il corpo morale cui la notizia concerne avesse la sede principale nel distretto di altro uffizio di registro o quando la riscossione della tassa dovuta fosse commessa ad altro uffizio del luogo, la notizia dovrà rinviarsi all'uffizio competente.

Art. 59. Le variazioni avvenute tanto nel patrimonio tassabile, quanto nella rendita imponibile dopo intervenuta la decisione dell'intendente, saranno sommariamente annotate con particolare numero progressivo nel libro dei debitori in margine del relativo articolo e nella colonna a ciò destinata; e saranno pure indicate, con riferimento al numero particolare di ciascuna variazione, in tutte lettere in calce dell'articolo, e quindi in cifra nelle apposite colonne, l'intiera nuova tassa annuale, gli arretrati e le pene pecuniarie che fossero stabilite dietro l'avvenuta variazione.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

Il N. 2152 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Montecastello di Vibio e Fratta Todina, ond'essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Todi n. 443, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Todi, cui furono sino ad ora uniti;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Montecastello di Vibio e Fratta Todina sono distaccati dalla sezione principale del Collegio elettorale di Todi n. 443, e costituiti in sezione separata del Collegio stesso con sede nel primo dei detti comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Il N. 2153 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, num. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Veduta la istanza del comune di Massa Martana ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Todi n. 443, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Todi, cui fu sino ad ora unito;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Massa Martana è distaccato dalla sezione principale del Collegio elettorale di Todi n. 443, e costituito in sezione separata del Collegio medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Il N. 2154 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, num. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Quattro Castella e di Vezzano sul Crostolo ond'essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Montecchio n. 364, separatamente da quella del Collegio stesso detta di San Polo d'Enza, cui furono sino ad ora uniti;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Quattro Castella e di Vezzano sul Crostolo sono distaccati dalla sezione secondaria di San Polo d'Enza, e costituiti in sezione separata del Collegio elettorale di Montecchio n. 364, con sede nel primo dei detti comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 15 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Il N. 2155 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, num. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Veduta la istanza del comune di Balvano ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Muro Lucano numero 52, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Vietri di Potenza, cui fu sino ad ora unito;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Balvano è distaccato dalla sezione elettorale di Vietri di Potenza e costituito in sezione separata del Collegio elettorale di Muro Lucano n. 52.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 15 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

S. M., *sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, in udienza dell'11 ottobre 1874, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Nazzari Carlo, capitano nell'arma del genio, in aspettativa per motivi di famiglia, ammesso a concorrere per occupare i 2[3 degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del rispettivo grado ed arma, a senso della legge 25 maggio 1852;

Gavotti marchese Luigi, tenente nell'arma di artiglieria, id. id. id., id. id.

Nomine e Disposizioni *avvenute nello stato maggiore generale ed aggregati della R. Marina:*

Con RR. decreti 23 settembre 1874:

I sottonotati medici borghesi sono nominati, a seguito degli esami sostenuti, medici di corvetta di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, con l'ordine di precedenza per ciascuno di essi segnato e con l'annua paga di lire milleottocento per tal grado stabilita, a decorrere dal 1° ottobre 1874:

1. Vanzetti Carlo — 2. Von Sommer Guelfo — 3. Alesi Modesto — 4. Balzani Mariano — 5. Calcagno Macario — 6. Pandarese Francesco — 7. Cesaro Raimondo — 8. Coletti Francesco — 9. Cipriani Luigi — 10. Vincenti Pasquale — 11. D'Ostuni Francesco — 12. Grassi Giuseppe — 13. Chiari Attilio — 14. Bianchi Mariano — 15. Lovino Biagio;

Annarumma Gerardo, medico di corvetta di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, collocato in aspettativa per infermità temporarie incontrate per cagione di servizio, a decorrere dal 16 ottobre 1874;

Basso Giovanni, guardiamarina nello stato maggiore generale della R. Marina, accettata la volontaria dimissione dal R. servizio a decorrere dal 1° ottobre 1874.

Con RR. decreti 7 ottobre 1874:

Pizzorno Giovanni, sottocommissario aggregato nel corpo di Commissariato militare marittimo, trasferto nelle Capitanerie di porto col grado di applicato di porto, a decorrere dal 16 ottobre 1874 e con anzianità tra gli applicati Roselli Aurelio e Cazzulini Cesare;

De Bellis Luigi, applicato di porto nel personale delle Capitanerie di porto, trasferto nel corpo di Commissariato militare marittimo col grado di sottocommissario aggiunto di 2ª classe, a decorrere dal 16 ottobre 1874 e con anzianità immediatamente dopo il sottocommissario aggiunto di 2ª Icardi Gio. Battista.

Con R. decreto 16 ottobre 1874:

Palumbo cav. Giuseppe, capitano di fregata di 2ª classe nello stato maggiore generale della R. Marina, in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in attività di servizio a far tempo dal 16 ottobre 1874.

Con decreto Ministeriale 24 ottobre 1874:

Coccon Angelo, sottotenente nel corpo Reale fanteria marina, nominato ufficiale di amministrazione del 2° battaglione del corpo fanteria marina, in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Lebotti Antonio, che ne rimane esonerato.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con RR. decreti 1° settembre 1874:

Militello Nunzio, cancelliere della pretura di Villalba, collocato a riposo a sua domanda;

De Cristofaro Mario, id. di Dipignano, id. id.;

Denza Luigi, vicecancelliere alla pretura di Pescopagano, id. id.;

Bonadia Leopoldo, id. di Forlì del Sannio, id. id;

Antonucci Luigi, id. di Cortale, già in aspettativa per motivi di salute, id. id.

Con RR. decreti 6 settembre 1874:

Biasini Carmelo, cancelliere del tribunale di Caltagirone, nominato cancelliere del tribunale di commercio di Catania;

Borrello Giuseppe, vicecancelliere della Corte d'appello di Catania, id. del tribunale civile e correzionale di Caltagirone;

Battiati-Comitini Luigi, vicecancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Catania, id. vicecancelliere alla Corte medesima;

Pagliari Raffaele, cancelliere della pretura di Arquata del Tronto, richiamato a sua domanda al precedente posto di segretario della R. procura di Ancona;

Miglietto Francesco, segretario della R. procura di Ancona, nominato cancelliere della pretura di Nocera Umbra;

Natali Odoardo, id. di Ascoli, id. di Arquata del Tronto;

Maranca Raffaele, già cancelliere di pretura, dimissionario, richiamato in servizio e nominato vicecancelliere della pretura di Campli;

Falconio Luigi, segretario della R. procura di Varallo, nominato cancelliere della pretura di Palma Campania;

Colaninno Beniamino, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Napoli, nominato vicecancelliere al tribunale medesimo;

Nasti Andrea, vicecancelliere alla pretura di Chiaia in Napoli, nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Napoli;

Vacca Giuseppe, cancelliere della pretura di Bonefro, richiamato a sua domanda al precedente posto di vicecancelliere alla pretura di Padula;

De Lellis Carmine, vicecancelliere alla pretura di Pontecorvo, nominato cancelliere della pretura di Bonefro;

Marinelli Gennaro, commesso di stralcio presso la segreteria della R. procura di Napoli, nelle condizioni di cui all'art. 283 della legge organica giudiziaria, nominato vicecancelliere alla pretura di Chiaia in Napoli;

Napoletano Carlo Ortensio, id., id., id. di Cerreto Sannita;

Siniscalco Vincenzo, id. presso il tribunale civile e correzionale di Napoli, id., id. di Sanza;

Magrino Errico, id. presso il tribunale di commercio di Napoli, id., id. di Forenza;

Conventi Teodoro, id., id., id. di Cantalupo nel Sannio;

De Causis Tommaso, id. id. id., id. di Castellone;

Olivieri Francesco Saverio, id. id. id., id. di Pollica;

Rossi Vincenzo, id. id. id., id. di Muro Lucano;

Di Natale Gennaro, id. presso il tribunale civile e correzionale di Napoli id., id. di Arce;

Tuccillo Giovanni, vicecancelliere alla pretura di Arce, tramutato in Arpino;

Marenga Vincenzo, id. di Forenza, id. di Vitulano;

Vitelli Errico, cancelliere del tribunale di commercio di Catania, tramutato a quello di Bari;

Zerbo Giovanni, id. della pretura di Ferla, id. di Granmichele;

Cannevale Francesco, id. di Gesso di Messina, id. di Villalba;

Tedeschi Pietro, id. di Serino, id. di Volturara Irpina;

Jannuzzi Arcangelo, id. di Campi Salentina, id. di Monteroni;

Norelli Aristide, id. di Volturara Irpina, id. di Serino;

Arnò Oronzo, id. di Gagliano del Capo, id. di Campi Salentino;

Marsili Demetrio, id. di Carpignano Salentino, id. di Gagliano del Capo;

Tarozzi Giovanni, id. di Breno, id. di Casalbuttano;

Torri Pietro, id. di Casalbuttano, id. di Breno;

Barbera Cesare, vicecancelliere al 3° mandamento di Brescia, id. al 1° di Brescia;

Delpani Domenico, id. del 1° mandamento id., id. del 3° mandamento id.;

Perego Gaspare, uditore applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Brescia, nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale medesima;

Vitali Orazio, cancelliere della pretura di Vetralla, revocato dall'impiego.

Con RR. decreti del 13 settembre 1874:

Galasso Giuseppe Mario, già vicecancelliere aggiunto al tribunale, dimissionario, richiamato in servizio e nominato vicecancelliere alla pretura di Trentola;

Magliocchini Pasquale, già cancelliere di pretura, id. id. vicecan. al tribunale di Sala;

Dotto Guido, vicecancelliere aggiunto al tribunale di Fermo, richiamato a sua domanda al precedente posto di vicecancelliere alla pretura di Civitanova Marche;

Amagliani Nereo, vicecancelliere a Todi, nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale di Fermo;

Buratti Venanzio, id. di Civitanova Marche, tramutato a Todi;

Chesso Efisio, reggente cancelliere del tribunale di Lanusei, nominato cancelliere dello stesso tribunale;

Camons Adolfo, id. di Venezia, id. di Venezia;

Lai Pietro, cancelliere alla sezione Castello (in Cagliari), id. di Nuoro;

Randacio Saverio, segretario della Regia procura di Tempio, applicato alla Corte d'appello di Cagliari, id. cancelliere della pretura sezione Castello (in Cagliari);

Pisano Pietro, id. di Nuoro, tramutato a Tempio;

Bernabò Stefano, vicecancelliere a San Martino d'Albaro, nominato segretario della Regia procura di Chiavari;

Minotto Alessandro, cancelliere a Mestre, tramutato a Camisano;

Spreafico Floreano, id. di Codroipo, id. a Mestre;

Adami Angelo, id. di Camisano, id. a Bardolino;

Gianfilippi Filippo, id. di Bardolino, id. a Codroipo;

Camisa Attila, id. di Pianello Val Tidone, id. a Bettola;

Cavanna Agostino, id. di Agazzano, id. a Pianello Val Tidone;

Casali Nicola, id. di Cortemaggiore, id. a Agazzano;

Vietri Giuseppe, id. di Ferriere, id. a Cortemaggiore;

Rossi Eugenio, id. di Tradate, id. a Introbbio;

Reverdini Gio. Battista, id. di Introbbio, id. a Tradate;

Bova Giuseppe, vicecancelliere a Orsara, id. a Flumeri;

Cardone Ferdinando, id. di Montecalvo Irpino, id. a Orsara:

Franzo Geremia, id. di Flumeri, id. a Montecalvo Irpino;

Franceschi Federico, id. di Isola del Giglio, collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi quattro;

Musso Tommaso, id. di Ronco Scrivia, in aspettativa per motivi di salute, confermato in aspettativa per gli stessi motivi per altri mesi sei;

Pavarani Turno, vicecancelliere alla pretura di Sinigaglia, collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi sei;

Bertolini Giovanni, id. di Trentola, dispensato dal servizio.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso.

Visto che nell'avviso di concorso pel posto di professore aggiunto di disegno nel R. Istituto di belle arti di Napoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 28 settembre p. p., è stato, per errore tipografico, stampato che il termine utile per presentare le domande alla Direzione dell'Istituto stesso è di *un anno* decorribile dal giorno della data di quella pubblicazione;

Visto che invece doveva dirsi che il termine utile è di *un mese*,

Si avverte che tale avviso è modificato in ciò che riguarda il termine utile a presentare le istanze alla Direzione dell'Istituto di belle arti per l'ammissione al concorso suddetto, restringendolo ad *un mese*, da decorrere però dalla data della presente rettificazione.

Roma, addì 22 ottobre 1874.

Il Segretario Generale
BETTI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Si partecipa che con effetto dal 1° novembre prossimo verranno aperti i seguenti nuovi uffizi postali di 2ª classe:

Motta d'Affermo, in provincia di Messina;
San Pietro al Natisone, id. di Udine;
Sirolo, id. di Ancona;
Trepuzzi, id. di Lecce;
Zevio, id. di Verona.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 20 corrente in Fauglia, provincia di Pisa, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 26 ottobre 1874.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 122484 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 39544 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 60, al nome di Gallo Caterina, Giuseppe, e Tommaso fu Matteo, domiciliati in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gallo Caterina, Giuseppa e Tommasina fu Matteo, domiciliate in Napoli, vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 24 ottobre 1874.

Per il Direttore Generale
PAGNOLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(1ª pubblicazione)

In conformità al prescritto dagli articoli 143 e 144 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, per la esecuzione della legge 17 maggio 1863, num. 1270, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse che, essendo stato dichiarato lo smarrimento della polizza di deposito infradescritta, ne sarà, ove non siano state presentate opposizioni, rilasciato il corrispondente dupli-

cato appena trascorsi dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale ad intervalli di dieci giorni verrà per tre volte ripetuta.

Polizza n. 14297, rilasciata il 31 dicembre 1872 da quest'Amministrazione, rappresentante il deposito dell'annua rendita di lire 25, fatto da Tommasini Giacomo, di Isola della Scala, per cauzione quale usciere presso la pretura di detto comune.

Firenze, 14 ottobre 1874.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

In ordine al prescritto dell'articolo 146 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che quest'Amministrazione ha provveduto alla restituzione a chi di diritto del deposito appresso notato, dichiarando divenuta nulla e di nessun valore la polizza che lo rappresentava.

Deposito di lire 234 fatto da Malenotti Elisa nei Puliti, di Firenze, per cauzione dell'appalto della rivendita dei generi di privativa in detta città, come da polizza n. 27836, emessa il 16 ottobre 1872 da questa Amministrazione.

Firenze, 14 ottobre 1874.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

Fra i membri della Commissione creata dal Ministero d'Istruzione Pubblica con suo decreto del 16 ottobre corrente pel concentramento nelle regioni di Panis-Perna e conventi attigui di tutti gli studi universitari di Roma, deve annotarsi il comm. Corrado Tommasi Crudeli professore della Università romana, il quale fu per sola inavvertenza omesso.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Ecco, scrive il *Bulletin Suisse*, alcune interessanti notizie sulla importanza del raccolto del vino nel cantone del Vallese in quest'anno:

La vigna produttiva cuopre una superficie di circa 15,000 *pose*, pari a 19,000 *jugeri*.

In alcune località meglio esposte al sole, in quest'anno si raccoglierà dieci *carra* e più per ogni *posa* di terreno (il *carro* contiene 400 boccali o 600 litri), ma siccome in parecchie altre località i vigneti furono danneggiati dal gelo e dalla grandine, bisogna calcolare che la media del raccolto sia soltanto di otto *carra* di vino per *posa*, lo che rappresenta un totale generale di 120,000 *carra* pari a 48 milioni di boccali o 72 milioni di litri.

Riguardo al valore del vino, esso è oggi determinato assai esattamente grazie alle molte vendite che se ne fecero già, e siccome il prezzo minimo fu di 55 ed il prezzo massimo di 70 centesimi al boccale, il prezzo medio è di 62 1/2 centesimi al boccale o di 250 franchi il *carro*, ed il valore totale del raccolto del vino fatto in quest'anno nel cantone del Vallese è di almeno 30 milioni di franchi.

— Al Kensington Museum di Londra si può vedere, in una vetrina, un fascicolo della *Quarterley Review* del 1819. Quel fascicolo, che è una vera curiosità bibliografica, meritava di essere esposto al pubblico, perchè contiene il seguente apprezzamento di una ferrovia progettata a quell'epoca da alcuni ingegneri che promettevano di far muovere i vagoni mediante il vapore, e di fare sì che i viaggiatori potessero viaggiare due volte più presto che non mediante le corriere e le diligenze.

« Noi, scrive la *Quarterly Review*, non siamo per nulla partigiani dei progetti fantastici che si riferiscono in qualche modo alle istituzioni utili, e ridiamo, come di un'idea impraticabile, di quella che consiste nel voler costruire una strada ferrata sulla quale dovrebbesi viaggiare grazie al vapore. Vi è forse qualche cosa di più assurdo e di più ridicolo che un vagone trascinato a forza di vapore, e che deve avere una velocità che sia doppia di quella delle nostre diligenze? Sarebbe assai meglio il considerare come possibile il viaggio da Woolwich all'arsenale, mediante un razzo alla Congreve! »

— Giorni sono, scrive il *Journal des Débats* del 24 corrente, nei dintorni di Digoin, sulla riva sinistra della Loira, un agricoltore che zappava la terra scoperse un curiosissimo busto in bronzo dell'epoca gallo-romana, che rappresenta un imperatore romano incoronato di lauro La corona che portava in testa fu mandata in pezzi da un colpo di marra, ed accanto al busto si trovarono pure due medaglie romane in argento, un piatto pieno di cenere, una spada, una cassettina ermeticamente chiusa, un piccolo cervo ed una collana di metallo prezioso.

DIARIO

La *London Gazette* del 24 ottobre pubblica in un supplemento la corrispondenza relativa alla Conferenza di Brusselle, il protocollo finale di quest'ultima, ed un dispaccio circolare del conte Derby, del 28 settembre. Con quest'ultimo si notifica che il rappresentante dell'Inghilterra nella Conferenza sottoscrisse il protocollo sotto la clausola che la sua firma non impegnava menomamente il governo britannico. Al dispaccio circolare è unito un altro dispaccio del conte Derby, del 29 agosto, diretto al rappresentante dell'Inghilterra, e nel quale è esplicitamente contenuta la clausola suddetta, autorizzando l'inviato inglese a firmare con riserva dell'ulteriore suo giudizio.

Il governo imperiale germanico ha presentato al Consiglio federale il progetto di bilancio della guerra per l'esercizio prossimo, il quale deve essere approvato dal Consiglio prima di essere presentato al Parlamento. I crediti domandati ascendono alla cifra di trecentoventi milioni di marchi; cinquanta e un milione di più che per l'esercizio precedente.

Un decreto dell'imperatore d'Austria, in data 11 ottobre, ha fatto cessare la sospensione dell'articolo 14 dell'atto costitutivo della Banca d'Austria; sospensione ordinata con decreto del 13 maggio 1873 e che mirava a dare agevolezze straordinarie alla Banca austriaca durante la crisi finanziaria. L'articolo 14 dell'atto della Banca è una imitazione dell'atto, detto di Peel, che regge la Banca d'Inghilterra: esso limita a 200 milioni di fiorini la somma di banconote che possono venire emesse oltre all'incasso metallico. Il decreto dell'11 ottobre 1874, col ristabilire la regola dello statuto della Banca austriaca, indica che la crisi finanziaria, ond'erano nell'Austria travagliati il commercio e l'industria dal 30 aprile 1873, deve essere a un dipresso terminata.

Leggiamo nella *France*, essere o sembrare assolutamente prive di fondamento tutte le dicerie sparse da alcuni giornali relativamente a pretese modificazioni del ministero francese ed a trattative politiche tra le varie frazioni dell'Assemblea Nazionale di Versailles.

Il generale Chanzy e il duca di Montpensier sono partiti, il 23 ottobre, da Parigi, diretti alla volta di Marsiglia, dove s'imbarcheranno per l'Algeria.

I giornali inglesi recano il telegramma seguente colla data dall'Aja, 22 ottobre: « Il generale van Swieten, comandante della seconda spedizione olandese a Sumatra, scrisse una lettera nella quale dichiara che lo scopo militare della spedizione fu conseguito colla presa del Kraton. Questo venne fortificato per tenere sottoposto il rimanente del paese. Inoltre furono assicurate comunicazioni permanenti marittime. La sottomissione degli Stati vicini dimostra che gli Accinesi giudicano disperata la loro posizione. L'annessione del paese varrà a ridurre a civiltà gli Accinesi. Il generale van Swieten soggiunge non esservi pericolo che la guerra si prolunghi; e raccomanda che lo spirito di parte non intervenga a menomare il valore dei successi riportati finora ».

Da Rio Janeiro si annunzia, sotto la data del 6 ottobre, che l'imperatore don Pedro visiterà gli Stati Uniti d'America nel prossimo anno.

Nel discorso di chiusura delle Camere, l'imperatore, dopo di avere segnalato la situazione soddisfacente del paese, accennò ai mostruosi eccessi avvenuti nella colonia di San Leopoldo, ove certi individui, eccitati da un fanatismo superstizioso, commisero inaudite atrocità. Epperciò la repressione fu terribile; tutti quei furiosi furono esterminati. Don Pedro non disse parola sulla rivolta dell'alto clero contro alle leggi dello Stato, rivolta che fu repressa in forza di sentenze giudiziarie, le quali provano la indipendenza della magistratura brasiliana.

Quindi l'imperatore ricordò con viva e legittima soddisfazione il riordinamento della istruzione popolare e la riforma elettorale, fatta per introdurre nelle Camere uomini che siano veri interpreti della volontà nazionale.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 26. — Si ha dal Portogallo che il ministro di Germania a Lisbona fu svaligiato sul territorio spagnuolo, mentre si recava da Madrid a Lisbona. Il treno fu arrestato a Canada da una banda di 12 briganti, che svaligiarono tutti i viaggiatori.

PARIGI, 26. — Il console di Spagna a Bajona, in virtù del trattato 1862, reclamò come disertori i marinai del *Nieves*.

Il *Journal de Paris* crede che questa domanda sia contraria allo spirito del trattato 1862, poichè i marinai del *Nieves* sarebbero trattati dalla Spagna come delinquenti politici. Il suddetto giornale fa osservare che in un simile caso tutte le nazioni occidentali ricuserebbero l'estradizione.

CALCUTTA, 25. — La città di Midnapore ha molto sofferto dall'ultimo tifone; 2000 persone sono perite.

NEW-YORK, 26. — In seguito all'arresto di 69 negozianti di Shreveport accusati di coalizione illegale per uno scopo politico, il raccolto del cotone nella Riviera rossa è quasi interamente sospeso. (?)

Il censimento della Luigiana dà 160,000 elettori. La maggioranza dei negri è di 6000.

TIRANO, 26 (ore 5 sera). — Al banchetto elettorale offertogli dai suoi elettori, il Ministro degli Affari Esteri dice che si rallegra che nelle discussioni elettorali poco si parli di politica estera e che lo scopo politico del governo è di affrettare il momento in cui il paese, senza altre preoccupazioni, possa occuparsi delle questioni del suo ordinamento e progresso interno.

Riassume la storia del risorgimento italiano e mostra la differenza fra la politica del partito moderato e quella dei suoi oppositori prima e dopo l'unione di Roma. Dice essere stata opera savia di togliere le incertezze e di stabilire noi stessi coll'opera del Parlamento o con una norma giuridica le condizioni necessarie all'indipendenza del Pontefice. La politica italiana non ha perduto d'occhio un istante i progetti di un partito sparso in tutta l'Europa e nemico a noi, nè le precauzioni necessarie a renderli impotenti, ma non ha lasciato dubbio nel desiderio dell'Italia di vivere in buona armonia colle potenze animate da eguali sentimenti. Le questioni secondarie furono sciolte in modo conforme alla dignità del paese, ma, seguendo il consiglio del conte di Cavour, di non fare grandi quistioni colle piccole quistioni. Gli elettori considerino se la politica che superò le difficoltà passate non offra migliore guarentigia per superare anche le difficoltà future.

Il ministro nega che il partito moderato abbia fatto una politica fortunata all'estero, ma cattiva all'interno. Il partito moderato amò sinceramente la libertà e fu al tempo stesso un partito di governo. Non fece passare l'amore della popolarità innanzi al sentimento della responsabilità. Il governo pone innanzi al paese le questioni più urgenti, cioè ottenere l'equilibrio fra le entrate e le spese e colmare l'altro disavanzo morale provvedendo alla sicurezza di alcune provincie. Questo è anche un programma per la politica estera, perchè tocca alle condizioni vitali della forza e del credito di uno Stato all'interno ed all'estero.

Il discorso fu accolto con grandi applausi.

BOLOGNA, 26. — Il Comitato presieduto da senatore Malvezzi proclamò a candidati dei tre collegi di Bologna gli onorevoli Minghetti, Tacconi e Panzacchi.

BRUXELLES, 26. — Il *Nord* crede di sapere che la Germania considera la sua parte di intermediaria fra Versailles e Madrid come terminata, essendo già il governo di Serrano stato riconosciuto dalla Francia. Il *Nord* soggiunge che il ministro degli affari esteri di Germania sarebbe stato ben lontano dall'approvare il linguaggio dell'ultima comunicazione dell'ambasciatore spagnuolo.

PARIGI, 26. — Al banchetto di Bordeaux il duca Decazes pronunziò un discorso nel quale disse: « Il maresciallo Mac-Mahon mi affidò il mantenimento della pace ed io non mancherò ai miei doveri. La pace, per essere feconda, deve riposare sopra una base compatibile colla nostra dignità e coi nostri interessi; che non possono essere separati. Io reclamo la stretta osservanza dei trattati ed offro da parte mia una leale esecuzione dei medesimi. Questo terreno è la salvaguardia della Francia e la garanzia per la pace d'Europa ».

La principessa di Galles giunse a Parigi.

NAPOLI, 27. — È arrivata iersera la pirofregata *Vittorio Emanuele* proveniente dal Levante e avente a bordo gli allievi della Scuola di marina

NEW YORK 26. — Grant, nelle conversazioni coi suoi intimi amici, non fece mai allusione ad una terza sua elezione alla presidenza.

Borsa di Parigi — 26 *ottobre*.

	24	26
Rendita francese 3 0/0	62 55	62 10
Id. id. 5 0/0	100 05	99 77
Banca di Francia	3960 —	3975 —
Rendita italiana 5 0/0	67 30	67 10
Id. id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	317	311
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie V. Emanuele (1863)	196 —	196 50
Ferrovie Romane	77 50	77 50
Obbligazioni Romane	191 —	190 —
Obbligaz. Lombarde fol. luglio 1874	251 —	251 —
Azioni Tabacchi	—	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 15 1/2	25 15
Cambio sull'Italia	9 1/2	9 3/8
Consolidati inglesi	92 13/16	92 13/16

Borsa di Vienna — 26 *ottobre*.

	24	26
Mobiliare	237 —	234 50
Lombarde	139 75	139 75
Banca Anglo-Austriaca	157 50	155 50
Austriache	301 50	301 50
Banca Nazionale	976 —	977 —
Napoleoni d'oro	8 84 1/2	8 88
Argento	104 60	104 70
Cambio su Parigi	43 90	43 90
Cambio su Londra	110 30	110 45
Rendita austriaca	74 10	73 90
Rendita austriaca in carta	69 80	69 50
Union-Bank	124 75	125 50

Borsa di Berlino — 26 *ottobre*.

	24	26
Austriache	183 1/4	181 3/4
Lombarde	83 1/4	81 —
Mobiliare	141 1/4	138 3/4
Rendita italiana	66 1/2	66 3/8
Rendita turca	45 1/2	45 3/8

Borsa di Londra — 26 *ottobre*.

Consolidato inglese	92 3/4	a 92 7/8
Rendita italiana	66 5/8	— —
Turco	da 45 5/8	a 45 3/4
Spagnuolo	18 3/8	— —
Egiziano (1873)	73 1/2	— —

Borsa di Firenze — 26 *ottobre*.

Rendita italiana 5 0/0	71 80	nominale
Napoleoni d'oro	22 15	contanti
Londra 3 mesi	27 47	»
Francia, a vista	110 40	»
Prestito Nazionale	61 50	nominale
Azione Tabacchi	812 —	fine mese
Azioni della Banca Naz. (nuove)	1890 —	nominale
Ferrovie Meridionali	— —	
Obbligazioni Meridionali	213 —	nominale
Banca Toscana	1480 —	»
Credito Mobiliare	722 —	fine mese
Banca Italo-Germanica	240 —	nominale
Banca Generale	—	

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 26 ottobre 1874, ore 16 59.

Venti di nord sempre forti specialmente nelle Marche e nell'Italia meridionale. Cielo nuvoloso in Sicilia, nella Terra d'Otranto ed a Taranto. Nebbia a Moncalieri. Barometro alzato fino a 3 mm. Mare grosso a Portotorres, a Favignana, a S. Teodoro, Trapani ed a Palasi (Otranto), in quasi tutto il resto dell'Adriatico e sul basso Mediterraneo, a Brindisi e a Palascia. Venti di nord soffieranno ancora con molta forza soprattutto lungo la costa dell'Italia meridionale.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 26 ottobre 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	770 4	770 0	769 2	770 5	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	8 3	17 2	18 3	11 4	Termometro
Umidità relativa	86	36	39	60	Massimo = 18 4 C. = 14 7 R. Minimo = 6 8 C. = 5 4 R.
Umidità assoluta	7 05	5 30	6 13	6 09	
Anemoscopio	N. NE. 8	N. 8	N. 8	N. 7	Perturbato il bifilare.
Stato del cielo	10. bello	10. vapori all'Est	10. bello assai	10. bello	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 27 ottobre 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semes. 75	— —	— —	71 70	71 65	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 5 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 74	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto piccoli pezzi	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto stallonato	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. Municipio di Roma	1° gennaio 74	500 —	— —	— —	410 —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Fondiaria B.° di S. Spirito	1° ottobre 74	500 —	— —	465 —	464 —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	4° trimes. 74	537 50	— —	— —	518 —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati Emissione 1860-64	1° ottobre 74	— —	— —	74 60	74 40	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Rom., Blount	»	— —	— —	73 —	72 90	— —	— —	— —	— —	— —
Detto Rothschild	1° giugno 74	— —	— —	75 15	75 10	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 74	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semes. 74	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1110 —
Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° gennaio 74	500 —	250 —	415 —	414 —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Gen. di Credito Mobiliare Italiano	»	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	»	500 —	350 —	242 50	241 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industr. e Commerciale	»	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Tabacchi	»	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. dette 6 0/0	1° ottobre 73	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferr. Romane	1° ottobre 65	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. delle Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Merid. 6 per 100 (oro)	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Soc. Anglo-Rom. per l'illuminaz. a gas	2° semes. 74	500 —	500 —	387 —	386 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 74	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	»	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90			
Marsiglia	90	109 50	109 40	— —
Lione	90			
Londra	90	27 51	27 47	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 18	22 15	— —
Sconto di Banca 5 0/0		— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 - 2° sem. 1874: 73 95, 74, 74 02 1/2 fine; 1° sem. 1875: 71 70 cont.

Obbl. Fond. Banco di Santo Spirito 465 cont.

Il Sindaco: A. PIERI.

Situazione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia
a tutto il giorno 3 ottobre 1874.

ATTIVO.

Numerario in cassa (Riserva metallica) . . . L.	95,054,846 31	133,150,925 55
Esercizio delle Zecche dello State . . . »	38,096,079 24	
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. decreto 1° maggio 1866) . . . L.		32,950,250 »
Portafoglio . . . »		272,282,535 45
Anticipazioni contro deposito . . . »		33,653,510 86
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1866) . . . »		79,848 81
Tesoro dello Stato. — Conto anticipazione statutaria (Regi decreti 1° ottobre 1859 e 29 giugno 1866) . . . »		30,000,000 »
Conversione del Prestito Nazionale . . . »		79,565,235 20
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva . . . »		20,000,007 40
Immobili . . . »		7,650,591 68
Effetti all'incasso in conto corrente . . . »		486,142 84
Azionisti, saldo azioni . . . »		50,000,000 »
Debitori diversi . . . »		8,697,375 76
Spese diverse e tasse . . . »		2,514,129 11
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova . . . »		344,444 40
Depositi volontari liberi . . . L.	345,304,998 07	363,668,246 99
Depositi obbligatori e per cauzione . . . »	18,363,248 92	
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico in cassa . . . »	21,423,570 »	212,592,395 »
Dette presso la Banca Nazion. Toscana . . . »	1,133,050 »	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico . . . »	190,035,775 »	
	L.	1,248,656,639 04

PASSIVO.

Capitale . . . L.		200,000,000 »
Fondo di riserva . . . »		20,000,000 »
Biglietti Banca in circolazione: per conto proprio della Banca L.	324,393,625 60	357,343,875 60
somministrati agli stabilimenti di circolazione . . . »	32,950,250 »	
Tesoro dello Stato conto corrente: disponibile . . . L.	3,015,330 27	7,804,552 47
non disponibile . . . »	4,789,222 20	
Conti correnti (disponibile) . . . »		10,655,419 92
Conti correnti (non disponibile) . . . »		30,150,652 65
Biglietti all'ordine a pagarsi (articolo 21 degli Statuti) . . . »		7,869,870 68
Dividendi a pagarsi . . . »		482,850 »
Mandati e lettere di credito a pagarsi . . . »		17,158,471 08
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico . . . »		1,632,078 16
Creditori diversi . . . »		6,286,469 94
Risconto del semestre precedente e saldo profitti . . . »		1,283,521 35
Benefizi del semestre in corso . . . »		2,757,234 30
Depositanti di oggetti e valori diversi . . . »		363,668,246 99
Ministero delle Finanze c/ obbligaz. Asse eccles.° da alienare . . . »		212,592,395 »
	L.	1,248,656,639 04

Roma, 15 ottobre 1874.

Il Direttore Generale
BOMBRINI.

Il Commissario Governativo presso la Banca Romana, incaricato dell'ispezione dal Ministero:
G. MIRONE.

6148

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 204) per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimeridiane del giorno 12 novembre 1874, nell'ufficio della R. pretura in Subiaco, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti sottoindicati.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da lira 1.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo per cui è aperto l'incanto, da farsi nella Cassa del ricevitore demaniale di Roma; e quando l'importo eccede la somma di lire 2000, della Tesoreria provinciale, in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà esser anche in titoli del Debito Pubblico, al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà per l'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 11ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che le spese d'inserzione nella Gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 antimer. alle 4 pom. nell'ufficio del Registro in Subiaco.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Nº d'ordine del presente	Nº progressivo dei lotti	Nº della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE		PREZZO d'incanto	DEPOSITO		PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte ed altri mobili	DATA del precedente ultimo incanto
						in misura legale	in antica misura locale		per cauzione delle offerte	per le spese e tasse		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	952	962	Cerneto	Mensa Abbaziale di Subiaco	Molino da cereali, composto n. 1 vano, con una macina, sito in contrada Longara, confinante con la strada, col fosso e coi beni della mensa, in mappa sez. unica n. 948, col reddito imponibile di lire 200. — Terreno a pascolo, in vocabolo Ortaglia, confinante coi beni di Latini, del Crocifisso e con quelli degli eredi Impei, in mappa sez. unica n. 1211, con l'estimo di scudi 0,17. Affittati dall'Ente morale a Felici Francesco con altri beni	1 74 30	17 43	8300 »	830 »	450 »	50 »	8 giugno 1874 Avv. n. 100

6160 Roma, addì 22 ottobre 1874.

L'Intendente: CARIGNANI.

N. 987.

Amministrazione Forestale del Regno d'Italia

PROV. DI TREVISO - DISTRETTO E COMUNE DI VITTORIO

Avviso d'Asta.

Si fa noto che alle ore 11 a. m. del giorno di martedì 10 novembre 1874 avrà luogo nell'ufficio della R. Ispezione Forestale in Vittorio, avanti l'ispettore forestale presidente ed il suo segretario, l'incanto per appaltare l'impresa di costruzione dei tronchi VI e VII della strada attraversante la foresta Cansiglio dello Stato, i quali dal Piano Cansiglio pel Colle Urlai, raggiungeranno la sommità della Crosetta e che in complesso hanno un estesa di metri 3618 circa.

La sua aggiudicazione seguirà all'estinzione delle candele osservate le formalità prescritte dal regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869 n. 5026 sulla Contabilità generale ed in favore di chi ribasserà di più nella misura da determinarsi al momento dell'asta il prezzo di L. 73,944 09 al quale fu in complesso valutata la costruzione.

Venendo l'appalto deliberato, il prezzo ottenuto potrà essere diminuito ancora del cinque per cento fino alle ore 3 p. m. del giorno quindicesimo successivo a quello della aggiudicazione provvisoria e presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile verrà pubblicato altro avviso pel nuovo incanto dell'aggiudicazione definitiva da aprirsi sul prezzo dell'offerta medesima.

Gli aspiranti all'appalto dovranno effettuare preventivamente il deposito provvisorio di L. 3700 a guarentigia dell'asta in viglietti di Banca o con titoli al portatore di rendita italiana e giustificare la loro idoneità colla presentazione di un attestato di data non anteriore di sei mesi spedito da un ingegnere reggente degli uffici tecnici dello Stato o della provincia, o da un sindaco, nel quale sia fatto cenno delle principali opere già da essi aspiranti eseguite od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte.

Alla firma del contratto l'aggiudicatario dovrà assicurare l'esecuzione dell'appalto con una somma corrispondente al decimo di prezzo dell'assunta impresa mediante titoli al portatore di rendita sul Debito Pubblico dello Stato, sotto pena di perdere il deposito di sopra indicato e soggiacere alle conseguenze di un nuovo esperimento d'asta, senza necessità di atto che lo costituisca in mora alla scadenza del termine che gli verrà fissato dall'Ispezione Forestale.

I lavori saranno intrapresi ed ultimati nel termine di sedici mesi decorribili dal giorno della loro consegna.

I disegni e quaderni d'oneri in conformità dei quali l'appalto deve essere eseguito sono visibili fin d'ora nella segreteria dell'Ispezione Forestale.

I diritti degli atti concernenti l'appalto e delle loro copie, comprese quelle dei disegni e dei quaderni d'oneri, come pure tutte le tasse di bollo, registro ed altro sono a carico dell'aggiudicatario.

Dall'Ispezione Forestale del Dipartimento
Vittorio, lì 26 ottobre 1874.

6179 *L'Ispettore Forestale:* L. RAFFAELLI.

MUNICIPIO DI BALVANO

PROVINCIA DI BASILICATA — CIRCONDARIO DI POTENZA

STRADA OBBLIGATORIA

Avviso d'Asta.

Stante la diserzione dell'asta fissata pel 9 volgente per lo appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione della strada obbligatoria del comune di Balvano, destinata a congiungerla con la stazione ferroviaria omonima sul tronco Romagnano-Bella-Muro, della lunghezza di metri 2278, per la presunta somma di L. 46,771 36, soggetta a ribasso d'asta, oltre L. 8223 47 a disposizione dell'Amministrazione, giusta il progetto compilato dalla Direzione tecnica delle ferrovie Calabro-Sicule di Salerno in data 28 gennaio 1874 ed approvato con decreto prefettizio 15 maggio detto anno, sarà aperta l'asta, che avrà luogo alle ore 10 ant. del primo novembre prossimo, giusta il decreto prefettizio del 5 volgente per l'abbreviazione dei termini, nella sala municipale di Balvano, innanzi al sottoscritto o chi per esso, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento sui prezzi del progetto.

I concorrenti all'asta per esservi ammessi dovranno esibire:

1º Un certificato di moralità rilasciato dal signor sindaco del proprio domicilio da non oltre sei mesi.

2º Un certificato di idoneità, di data non anteriore di sei mesi, rilasciato da un ingegnere reggente negli uffici dello Stato o della provincia.

3º Un deposito di L. 2500 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale con cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

Non sarà tenuto conto delle offerte condizionate o per persona da nominare.

Le offerte saranno estese su carta bollata da L. 1 20 e presentate in pieghi suggellati.

L'appalto sarà deliberato a pluralità di offerte a colui che con la sua offerta avrà superato o raggiunto il minimo ribasso designato nella scheda normale del sottoscritto.

L'impresa sarà vincolata al relativo capitolato di appalto che forma parte del summenzionato progetto, e che può esser letto da ognuno insieme alle altre carte del progetto nella segreteria comunale in tutte le ore di ufficio.

I lavori che si appaltano dovranno esser compiuti nel termine di mesi 24 dalla data del verbale di consegna.

La cauzione definitiva dello appalto è stabilita in L. 6000 di rendita iscritta sul Debito Pubblico dello Stato, e dovrà darsi nell'atto della stipulazione del contratto.

Alla quale stipulazione dovrà il deliberatario prestarsi entro lo spazio di un mese, computabile dal dì del deliberamento definitivo, elasso il qual termine perderà egli il suddetto deposito provvisorio, e dovrà rispondere dei danni, interessi e spese verso l'Amministrazione, cui compete la facoltà di procedere a nuovi incanti, a rischio e spese del ridetto deliberatario.

L'appaltatore eleggerà nel contratto il suo domicilio legale nel comune di Balvano.

Il termine utile alla presentazione di offerte di ribasso sul prezzo di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo del detto prezzo, è stabilito in giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguita aggiudicazione, che sarà fatto pubblicare a cura dell'Amministrazione comunale.

Le spese tutte inerenti all'appalto, agli incanti ed al contratto, niuna esclusa, saranno a carico dell'appaltatore.

Balvano, 27 ottobre 1874.

6203 *Il Sindaco:* RAFFAELE BOEZIO.

(1ª *pubblicazione*)

COMUNE DI PONTESTURA

AVVISO.

Il comune di Pontestura ha deciso di prorogare definitivamente a tutto dicembre prossimo il termine utile per presentare alla Cassa della Tesoreria municipale i biglietti fiduciari da esso lui emessi ed ottenervi il cambio in moneta legale.

Pontestura, lì 22 ottobre 1874.

6178 *Il Sindaco:* Ing. PALAZZO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto del 9 ottobre 1874 della R. Corte di appello di Firenze è stata autorizzata la Direzione del Debito Pubblico a tramutare senza sua responsabilità in cartelle al portatore due certificati di rendita cinque per cento inscritta in nome di Giacomo-Gedeone-Giorgio di Giovanni Picot, che uno di lire millecinquecento, segnato di numero 48006, ed altro di lire trecentocinquanta segnato di n. 79010, ambedue emessi da Torino il 27 settembre 1862 e 13 dicembre 1863, ed attesa la morte del titolare avvenuta il 12 maggio 1874 a Ginevra, a consegnare liberamente le cartelle stesse ai suoi figli ed eredi intestati Teodoro e Bianca insieme alla comune genitrice Emma Trembley vedova Picot.

Firenze, 22 ottobre 1874.

6153 Giovanni Pugi di commissione.

R. TERZA PRETURA IN ROMA.

Petretti Carmina, attrice, con domicilio eletto in piazza Capranica num. 78, presso il suo procuratore V. Lulani,

Contro Luttati Domenico, di domicilio ignoto.

Sentenza.

Il pretore, dichiarata la contumacia del convenuto Luttati, condanna il medesimo a pagare alla attrice lire 352 50 per la reclamata causa (di restituzione di deposito), gli interessi legali sulla stessa, decorribili dal giorno della restituzione delle chiavi e le spese tutte del giudizio, che, non comprese le successive di rito, pur anco a suo carico, liquida in lire 52. Autorizza la esecuzione provvisoria.

Pubblicata il 13 ottobre 1874.

Notificata a forma dell'art. 141 di procedura civile.

Roma, lì 26 ottobre 1874.

6201 Torello Jacopini usciere.

INTENDENZA DI FINANZA DI CATANZARO

AVVISO D'ASTA per l'appalto di esattorie nella Provincia.

Dovendosi procedere alla aggiudicazione per asta pubblica dell'esercizio delle esattorie per il quinquennio 1873-1877 ai termini della legge del 20 aprile 1871, nº 192 (serie 2ª), si rende noto quanto segue:

I. Nei luoghi, nei giorni e nelle ore designati nella tabella riportata in calce al presente avviso, dinanzi alle competenti Autorità, saranno tenuti gli esperimenti d'asta per il concorso all'esercizio delle esattorie nella tabella stessa indicate.

II. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalla legge del 20 aprile 1871, nº 192, dal regolamento approvato col Regio decreto del 1º ottobre 1871, nº 462 (serie 2ª), dal Regio decreto del 7 ottobre 1871, nº 479 (serie 2ª) e dai capitoli normali approvati col decreto Ministeriale del 1º ottobre 1871, numero 463 (serie 2ª).

Inoltre l'esattore è obbligato ad osservare i capitoli speciali che per ciascuna esattoria siano stati deliberati.

III. L'aggiudicazione dell'esercizio della esattoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggiore ribasso sull'aggio sul quale verrà aperto l'incanto.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Non si addiviene all'aggiudicazione se non vi sono offerte almeno di due concorrenti.

IV. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione. Il Comune soltanto quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

V. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge 20 aprile 1871, nº 192.

VI. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti a garanzia delle loro offerte aver eseguito il deposito della somma indicata nella unita tabella, somma la quale corrisponde al 2 per 100 dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

VII. Il deposito può essere effettuato in danaro o in rendita pubblica dello Stato al valore di lire 71 per ogni 5 lire di rendita desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 13 ottobre 1874, nº 244.

VIII. I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autentica da un agente di cambio o da un notaro.

IX. Il deposito deve essere comprovato, mediante presentazione alla Commissione che tiene l'asta, di regolare quietanza della Cassa del comune, di quella della provincia, o della Tesoreria governativa. Chiusa l'asta, i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti, per ordine di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

X. Nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dallo articolo 1º dei capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 1º ottobre 1871, nº 463 (serie 2ª), dovrà presentare nel preciso ammontare sottoindicato la cauzione diffinitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana ai termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge del 20 aprile 1871 e dall'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto del 1º ottobre stesso anno, nº 462 (serie 2ª).

XI. Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare la dichiarazione si fa all'atto della aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garentì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge.

XII. Con avviso separato, affisso nella sala ove sarà tenuta l'asta, s'indicherà, secondo che prescrive l'art. 10 del regolamento, se l'asta ha luogo a candela vergine o per offerte segrete.

XIII. Le spese d'asta, del contratto e della cauzione saranno a carico dello aggiudicatario, tenuto conto però che a termini dell'articolo 99 della legge del 20 aprile 1871 sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti preliminari del procedimento d'asta, i verbali di deliberamento, gli atti di cauzione ed i contratti di esattoria.

XIV. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso l'Intendenza di Finanza, l'Agenzia delle imposte dirette e la segreteria comunale nelle ore d'ufficio, la legge, il regolamento, i decreti ed i capitoli normali di sopra citati, non che i capitoli speciali che siano stati deliberati.

N. d'ordine	ESATTORIE che si pongono all'asta	COMUNI compresi nel distretto di ciascuna esattoria	MESE giorno ed ora in cui si apre l'asta	COMUNE e locale in cui si tiene l'asta	Aggio per ogni cento lire di versamenti sul quale l'asta è aperta	Ammontare presunto delle riscossioni annuali	Ammontare della cauzione	Ammontare del deposito da farsi per concorrere all'asta	CONDIZIONI essenziali dei capitoli speciali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MONTEROSSO	Capistrano . . . . . Monterosso . . . . S. Nicola di Crisa . . Vallelonga	5 novembre 1874 alle ore 10 antimeridiane	Monterosso . .	4	70,473 88	11,610 »	1,409 48	Non vi sono capitoli speciali.

6204 Catanzaro, lì 16 ottobre 1874.

L'Intendente: BANCHETTI.

BANCO DI NAPOLI — Situazione al dì 18 Settembre 1874. — CONTABILITA' GENERALE

ATTIVO.

Voce	Parziale	Totale
Numerario immobilizzato	L.it. 20,000,000 »	31,230,129 99
„ disponibile	„ 11,230,129 99	
Biglietti consortili		L.it. 82,446,569 »
Biglietti a corso legale		„ 8,708,963 »
Portafoglio		„ 61,966,830 18
Anticipazioni		„ 21,171,643 51
Pegni di . . . oggetti preziosi	L.it. 11,692,612 »	13,156,127 »
metalli rozzi	„ 194,480 »	
pannine nuove ed usate	„ 1,269,035 »	
Effetti all'incasso		„ 184,660 99
Immobili		„ 4,713,729 41
Premio sopra accollo. Prestito Nazionale. Provincia di Napoli		„ 792,275 28
Prestiti e partecipazioni		„ 15,697,828 99
Fondi pubblici		„ 8,428,277 80
Debito Pubblico — Servizio di cassa		„ — —
Depositi di Titoli e valute metalliche		„ 14,989,439 99
Spese		„ 2,502,371 06
Diversi		„ 8,418,980 69
		L.it. 274,427,826 89

PASSIVO.

Voce	Parziale	Totale
Fedi a Cassiere a pagarsi		L.it. 146,159,180 50
Fedi nominative, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi		„ 44,028,424 70
Mandati e delegazioni a pagarsi		„ 684,637 43
Conti correnti semplici disponibili	L.it. 10,767,212 27	24,752,568 37
non disponibili	„ 240,292 38	
„ ad interesse	„ 6,315,500 62	
„ per risparmi	„ 7,429,563 10	
Servizi di cassa — Debito Pubblico	„ 24,946 56	128,037 61
„ Consorzio Nazionale	„ 6,865 95	
„ Provincie diverse	„ 75,136 86	
„ Ricevitorie provinciali	„ 21,088 24	
Banca Nazionale. Somministrazione di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata		„ 3,660,000 »
Patrimonio del Banco	L.it. 32,876,226 43	33,000,054 43
della Cassa di Risparmio	„ 123,828 »	
Fondo di riserva		„ 1,634,641 90
Depositanti di titoli e valute metalliche		„ 14,989,439 99
Benefizi		„ 4,781,660 94
Diversi		„ 609,181 02
		L.it. 274,427,826 89

Visto — *Il Direttore Generale* G. COLONNA.

Per copia conforme — *Il Segretario Generale* G. MARINO.

Il Ragioniere Generale R. PUZZIELLO

6147

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma, 1ª sezione, con decreto 11 giugno 1874, sulla istanza di Luigi Cecchi quale unico erede della defunta di lui madre Teresa Sansoni delli furono Arcangelo e Teodora Tiberi; e stante la morte del di lui genitore Giovanni, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a svincolare e rilasciare liberamente in favore di detto istante il certificato nº 53418, dell'annua rendita di lire 1205, e l'assegno provvisorio nº 6115 dell'annua rendita di centesimi quattro già intestati alla medesima Teresa Sansoni a titolo di dote.

6011 Avv. Alfonso Tambroni.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli, 1ª sezione, in data 18 settembre anno cadente, deliberando in camera di consiglio, sulla relazione del giudice delegato, ordina che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia annulli il certificato di rendita iscritta 5 per cento, di annue lire centocinque, intestato sotto il nuovo numero dugentoventimila novecento (220,900) a Salvatore Chiajese di Giuseppe, ed intesti la correlativa rendita con un novello certificato a favore di Concetta Chiajese fu Salvatore.

6034 Ciro Prisco proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 6 agosto 1874, nº 786, ha dichiarato di autorizzare Giuseppe e Gaetano Curioni e Scalfi Giuseppina vedova Curioni, a far tramutare in cartelle al portatore i certificati: 22 novembre 1862, nº 19881, della rendita di L. 5; 11 agosto 1862, nº 11452, della rendita di L. 105; 11 agosto 1862, nº 11453, della rendita di L. 560; 11 agosto 1862, nº 11454, della rendita di L. 5, intestati al nome di Delfina Curioni, e conseguentemente di facoltizzare la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di procedere al tramutamento di detti certificati nominativi in altri al portatore da consegnarsi poi ai Curioni suddetti od a chi ne sia dai medesimi incaricato.

Tanto si rende noto per chi crede di avervi interesse, ecc.

Gaetano Curioni anche per mio fratello Giuseppe e mia madre Giuseppina.

6046

P. N. 65869.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'ASTA.

Alla presenza del signor ff. di sindaco, o chi per esso, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, e stante la decretata abbreviazione de' termini, al mezzodì del giorno 2 del p. f. novembre, si esperimenterà la gara dell'asta per accensione di candela, a forma dell'art. 94 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870 n. 5852, per l'appalto della fornitura delle carni nella quantità qui appresso descritta occorrenti all'orfanotrofio di Termini, ai ricoveri di mendicità di S. Gregorio, di S. Cosimato, di Santa Francesca Romana e al convitto normale di S. Paolo Iº Eremita.

Quantità delle carni occorrenti approssimativamente:

All'orfanotrofio di Termini	Chilogr.	13,000
Ai ricoveri di mendicità	»	6,400
Al convitto di S. Paolo Iº Eremita . .	»	1,200
TOTALE . . .	Chilogr.	20,600

Oltre le condizioni espresse nel capitolato speciale, si osserveranno le seguenti condizioni:

1. Il primo prezzo d'incanto sarà di L. 1 25 al chilogramma.

2. La fornitura dovrà durare sei mesi a partire dal giorno dell'approvazione del contratto.

3. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno produrre i documenti comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, nonchè la fede criminale di recente data, la fede di aver depositato nella Cassa comunale L. 2600 a garanzia del contratto e presso il sottoscritto L. 250 per le spese inerenti.

4. Il tempo utile a presentare, mediante schede, le migliorie di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, scade al mezzodì del giorno 10 del p. v. novembre.

5. Le spese d'asta e quelle occorribili pel conseguente contratto sono ad intero carico dell'appaltatore.

Il capitolato trovasi a tutti visibile nella segreteria generale dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane di ciascun giorno.

Dal Campidoglio, lì 21 ottobre 1874.

6205 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

R. PRETURA 3ª IN ROMA.

Quattrini Domenico, attore, con domicilio eletto in piazza Capranica, n. 78, presso il suo procuratore V. Lulani, contro Botat Carlo R. C. di domicilio ignoto.

Sentenza:

Il pretore, dichiarata la contumacia del convenuto Botat, condanna il medesimo a pagare all'attore la somma di lire 126, per la reclamata causa dovuta, e le spese del giudizio liquidate in lire 35, non comprese le successive di rito.

Pubblicata il 13 ottobre 1874,

Notificata a forma dell'art. 141 proc. civ.

L'usciere della 3ª pretura
6202 Gadaleta Federico.

R. Pretura di Valmontone.

PUBBLICAZIONE.

Il cancelliere della pretura suddetta per tutti gli effetti giuridici rende noto a chiunque, che sotto il giorno 24 corrente il sig. Curzio Fini del fu Calcedonio, domiciliato in Artena, maggiore di età, emise dichiarazione di accettare l'eredità con beneficio dell'inventario di tutti i beni lasciati dal suo genitore sig. Calcedonio Fini decesso in Artena sotto il giorno 27 dicembre 1873.

Dalla cancelleria della pretura, lì 25 ottobre 1874.

6184 Aldo Guidoboni canc.

NOTIFICA DI PROTESTO.

Si deduce a notizia del signor Curzio Cornacchi, d'incognito domicilio, per affissione ed inserzione in Gazzetta, che sotto il giorno 12 ottobre è stato elevato protesto dal notaro Filippo Buttaoni, ad istanza del signor Adamo Colonna, banchiere domiciliato in Roma, per il biglietto all'ordine di lire 527 tratto a Roma il 1º agosto 1874, accettato da Luigi Domenico Galeazzi a favore dell'intimato, e da questo girato al signor Adamo Colonna, e che è stato citato ad istanza del ridetto signor Colonna a comparire in Roma avanti la pretura del 3º mandamento all'adienza di martedì 24 novembre prossimo, ore 10 ant., per sentirsi solidalmente condannare al pagamento di L. 543 e cent. 85, importare del suddetto biglietto all'ordine e spese di protesto, nonchè ai frutti commerciali, e con sentenza contenente arresto personale ed esecuzione provvisoria.

Roma, 26 ottobre 1874.

L'usciere della 3ª pretura
6208 Fed. Gadaleta.

Vendita a terzo ribasso.

(2ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che con sentenza del R. tribunale civile di Roma, primo periodo feriale, del giorno 5 settembre 1874, sulla istanza del sig. Luigi Orsini ed in danno del sig. Curzio Piernicoli, è stata ordinata la vendita a terzo ribasso del casamento posto in Roma, via dei Prefetti, numeri 18 e 19, corrispondenti al vicolo Valdina, n. 8, per il prezzo ribassato di tre decimi, ossia per lire 62,769 92.

Detta vendita avrà luogo il giorno 28 novembre prossimo futuro innanzi la 2ª sezione del tribunale civile di Roma, e le condizioni tutte risultano da apposito bando del giorno 24 ottobre corrente esistente nella cancelleria del detto tribunale.

6164 Avv. Cesare Lanzetti proc.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione 12 dicembre 1870 dispose così: Ordina che l'annua rendita di lire venticinque contenuta nel certificato n. 148408, a favore di Belato, lettera *P*, numero dugentonovantuno, Lucia, esposta dello stabilimento dell'Annunziata di Napoli, sia tramutata in cartelle al portatore e consegnata a Giovanni Esposito fu Raffaele, soprannominato Petrinione.

6173 Raffaele Cervelli p.

CONVITTO CANDELLERO

TORINO, via Saluzzo, numero 33.

ANNO XXX.

Col 2 novembre si ricomincia la preparazione per gl'Istituti Militari. 5238

AVVISO.

Si fa noto che Peragini Pietro del fu Domenico di Castel Madama ha fatto domanda alla Corte di appello di Roma (sezione di accusa) diretta ad ottenere la riabilitazione in ordine al reato pel quale fu pronunziata nel dì 18 giugno 1851 sentenza di condanna dal cessato tribunale criminale. A sensi delle vigenti leggi. 6206

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Tenore di decreto.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Vercelli con suo decreto del 17 ottobre 1874, firmato Pirattoni, deputava il signor Pietro Bertolozzo, residente in Novara, a rappresentante del presunto assente Paolo Bertolozzo di lui fratello per gli effetti di cui all'articolo 21 del Codice civile, ed in pari tempo mandava assumere informazioni sull'assenza del Paolo Bertolozzo e sul difetto di sue notizie da 25 anni a questa parte, ed a procedere agli altri incombenti di cui agli articoli 23 e seguenti del Codice civile, e ciò dietro ricorso sporto allo stesso tribunale dal Pietro Bertolozzo.

Vercelli, 19 ottobre 1874.

6139 Avv. Montarolo sº Campacci proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Venezia con decreto 10 marzo 1874 n. 111, sul ricorso di Fortunato Spanio tutore della minore Luigia Spanio,

Dichiarò doversi le polizze 18 dicembre 1868 numeri 2932-2933 della Cassa depositi e prestiti di Firenze portare al nome di Luigia Spanio minore in tutela di Fortunato Spanio quale erede del proprio padre Tommaso, sciolti i titoli di credito contenuti nelle polizze stesse dalla cauzione prestata dal defunto Tommaso Spanio detto Capra per contratto di appalto 9 novembre 1868 n. 14795.

6144 Avv. Gio. Battista dott. Nerri.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano ad istanza di Domenico, Giuseppe ed Emilia fratelli e sorella Gola fu Giuseppe, con decreto 17 settembre 1874, num. 985, reg. 15, dichiara competere l'eredità fu Angela Salina vedova Gola ai suoi figli summominati nella proporzione di cui nel testamento 16 aprile 1866 e conseguentemente autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a volturare i certificati di rendita numero 12330|128930 in data di Milano 21 agosto 1862 per la rendita di lire 175; num. 12333|128933 in data pure di Milano 21 agosto 1862 per la rendita di lire 425; e num. 12331|128931 in data di Milano 21 agosto 1862 per la rendita di lire 40, intestati a favore di Salina Angela vedova Gola fu Floriano di Milano, in altri due certificati da intestarsi l'uno a Domenico Gola del fu Giuseppe, pretore in Asso, per la rendita di lire 610, e l'altro a favore di Emilia Gola del fu Giuseppe di Milano per la rendita di lire 30, al quale ultimo certificato sarà a cura degli eredi fatta intestare altra rendita per lire 275, e quindi in complesso lire 305, col vincolo però sopra tutti i detti certificati dell'usufrutto vita natural durante a favore di Giuseppe Gola fu Giuseppe pure di Milano. 6162

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Si notifica che il Regio tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 2 giugno 1874, n. 560, reg. 15, ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento e la traslazione del certificato del Debito Pubblico del consolidato 5 per 0|0 in data di Milano 8 settembre 1864, n. 85110 vecchio e n. 151710 nuovo, intestato all'ora defunto Brocca Pasquale fu Antonio di Milano, dell'annua rendita di lire 300:

1º In un altro certificato del Debito Pubblico di annue lire 240 da intestarsi a Pasquale Brocca fu altro Pasquale, minorenne, rappresentato dalla di lui madre Virginia Megna vedova Brocca, di Milano, quale erede del predetto defunto Pasquale Brocca;

2º Per le residue lire 60 di rendita in cartelle al portatore da rilasciarsi alla suddetta Virginia Megna vedova Brocca.

Milano, 2 giugno 1874.

Carizzoni presidente.
6163 N. De Pluri vicecanc.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con sua deliberazione 18 ottobre 1874 dispose così:

Ordina che la Direzione Generale del Gran Libro intesti a Raffaela Tufano fu Michele, così il certificato di annua rendita iscritta di lire trenta al numero del certificato rinnovato 307095 e registro di di posizione 54208, come l'assegno provvisorio nominativo per l'annualità di lire quattro al n. 26878, l'uno e l'altro che attualmente trovansi intestati a Rachela Jervolino fu Antonio, sotto l'amministrazione della madre Raffaela Tufano. Destina l'agente di cambio signor Alberto Prisco per le operazioni occorrenti.

6172 Raffaele Cervelli p.

ORDINANZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli il 18 settembre 1874 ordina alla Direzione del Debito Pubblico che il certificato di L. 75, col n. 29067, a favore del defunto Antonio Enriquez di Giuseppe, lo tramuti in cartelle al portatore e le consegni ai signori Gaetano, Carolina, e Caterina Enriquez. Destina l'agente di cambio signor Alberto Prisco.

6171 Salvatore D'Afflitto.

CAMERANO NATALE, gerente.
ROMA — Tip. Eredi Botta.